

Comune di SEDINI

Provincia di Sassari

Organo di Revisione Economico-Finanziario

Esercizio finanziario 2016

Parere in ordine al Riaccertamento Ordinario dei Residui alla data del 31 dicembre 2015, in applicazione dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.

Ricevuto in data 25.03.2015 la proposta di deliberazione dell'organo esecutivo relativa al riaccertamento Ordinario dei residui al 31/12/2015;

PREMESSO che:

- con il D.Lgs. n.118/2011, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile delle autonomie territoriali;
- ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del predetto decreto n.118/2011, le nuove disposizioni trovano applicazione con la predisposizione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015, ove non diversamente disposto;
- l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000, prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011, testualmente recita: *“4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere*

conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

- altresì il Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n.4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. ed in particolare il punto 9.1 *La Gestione dei Residui* inerente, nello specifico, il *Riaccertamento Ordinario dei residui*;

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della “copertura”, che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Tenuto conto che con le seguenti determinazioni del Responsabile Finanziario si è provveduto alla reimputazione parziale di residui attivi e passivi non esigibili al 31 dicembre 2015, ai fini del loro incasso/pagamento:

- determinazione n.16 in data 07.03.2016
- determinazione n.20 in data 18.03.2016

Visto il Bilancio di Previsione Annuale 2015 e Pluriennale 2015/2017, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 in data 30.07.2015;

Dato atto che il Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 non è al momento approvato e che la gestione 2016 procede in regime di *esercizio provvisorio*;

Visti:

- a) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2015 (all. D ed E);
- b) la variazione al Bilancio dell'esercizio 2015 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto), funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati (all. G);
- c) la variazione al Bilancio (*provvisorio*) dell'esercizio 2016, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati (all. H);

allegati alla proposta di deliberazione oggetto del presente parere, quale parte integrante e sostanziale della stessa proposta;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VERIFICATO che le operazioni di Riaccertamento Ordinario dei residui sono state condotte, alla data del 31 dicembre 2015, nel rispetto dei principi enunciati nella normativa e nei principi contabili prima richiamati;

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate il sottoscritto Revisore Unico, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.

Approva

le operazioni di Riaccertamento Ordinario dei residui alla data del 31 dicembre 2015 condotta dagli uffici ed oggetto di deliberazione da parte della Giunta comunale, quale presupposto all'approvazione del Rendiconto di Gestione relativo all'esercizio finanziario 2015 da parte del Consiglio comunale;

Esprime

parere Favorevole in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta comunale ed avente ad oggetto “*Riaccertamento Ordinario dei residui al 31 dicembre 2015 ex art. 3, comma 4, D.Lgs. n.118/2011*”, deliberazione completa degli allegati di legge.

Sassari, 29 marzo 2016

Il Revisore Unico
Dott. Pietro Nurra

